

LA CONTRIBUZIONE

I contributi dovuti alla Cipag sono:

- il contributo soggettivo;
- il contributo integrativo;
- il contributo di maternità.

Il contributo soggettivo (Art. 1 Reg. Contr.) è quantificato in misura percentuale sul reddito professionale Irpef prodotto nell'anno precedente, con un minimo comunque dovuto (indipendentemente dalla produzione di reddito professionale). La percentuale si riduce al 3,5% oltre un determinato limite reddituale fissato anno per anno (cfr. tabella sottostante).

Il contributo integrativo (Art. 2 Reg. Prev.) è quantificato nella misura del 4% sul volume d'affari ai fini Iva (prodotto nell'anno precedente) con un minimo comunque dovuto (indipendentemente così dalla produzione di volume d'affari).

A decorrere dal 1°1.2015 è stata innalzata l'aliquota per il calcolo del contributo integrativo dal 4% al 5%. L'aumento non si applica ai geometri iscritti Cipag che prestano attività professionale in favore delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato ([GUARDA ELENCO](#)) - individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 196/2009 e ss.mm. - per i quali rimane in vigore la precedente misura del 4%.

Il contributo di maternità è quantificato di anno in anno. E' dovuto da tutti gli iscritti alla CIPAG (neodiplomati, iscritti obbligatori, pensionati attivi).

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle aliquote del contributo soggettivo e integrativo minimi e del contributo di maternità dal 2007:

Anno	Soggettivo minimo	Percentuale soggettivo	Limite reddituale percentuale 3,5%	Integrativo minimo	Percentuale Integrativo	Maternità
2007	€ 1.750,00	10%	130.000,00	€ 700,00	4%	€ 4,00
2008	€ 1.750,00	10,50%	132.600,00	€ 700,00	4%	€ 20,00
2009	€ 2.000,00	10,50%	134.900,00	€ 800,00	4%	€ 20,00
2010	€ 2.000,00	11%	139.250,00	€ 800,00	4%	€ 22,00
2011	€ 2.250,00	11%	140.300,00	€ 900,00	4%	€ 17,00
2012	€ 2.250,00	11,50%	142.450,00	€ 900,00	4%	€ 17,00
2013	€ 2.500,00	11,50%	146.300,00	€ 1.000,00	4%	€ 22,00
2014	€ 2.500,00	12%	150.700,00	€ 1.000,00	4%	€ 21,00
2015	€ 2.750,00	13%	152.350,00	€ 1.375,00	5%	€ 15,00
2016	€ 3.000,00	14%	152.650,00	€ 1.500,00	5%	€ 17,00
2017	€ 3.250,00	15%	152.650,00	€ 1.625,00	5%	€ 8,00
2018	€ 3.250,00**	15%	152.650,00	€ 1.625,00**	5%	€ 12,00*

* Importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione in data 12/12/2017 con delibera n°180, in corso di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.

** Importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione in data 4/10/2017 con delibera n°130, approvata da parte dei Ministeri vigilanti in data 24/01/2018.

Per effetto del principio della frazionabilità, i contributi soggettivo ed integrativo sono rapportati ai mesi di effettiva iscrizione.

Sono tuttavia **frazionabili in ragione ai mesi solo i contributi minimi soggettivo ed integrativo**.

L'eventuale eccedenza (autoliquidazione) da versare rispetto al minimo, deve essere sempre corrisposta per intero indipendentemente dalla durata dell'iscrizione.

Qualora nel corso dell'anno vi siano più periodi d'iscrizione, la contribuzione è interamente dovuta.

Dal 2008 in caso di cancellazione dalla Cipag - o di decesso - è stato introdotto l'obbligo di versare anche la contribuzione soggettiva per l'anno di cancellazione.

AGEVOLAZIONI PER I NEODIPLOMATI

Per i neodiplomati è previsto il pagamento del contributo soggettivo minimo nella misura di un $\frac{1}{4}$ di quella minima prevista per l'iscritto per i primi 2 anni di iscrizione e della metà per i successivi 3 anni (cfr. tabella riepilogativa).

Il calcolo della contribuzione soggettiva dovuta in autoliquidazione dovrà essere effettuato applicando al reddito dichiarato una percentuale rapportata al contributo ridotto (neodiplomato ad $\frac{1}{4}$ il 3,25%, neo diplomato ad $\frac{1}{2}$ il 6,50%).

Tale beneficio è riconosciuto fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 30° anno di età. Rimane confermata per il neodiplomato l'esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa minima, fatta salva l'eventuale autoliquidazione sul volume d'affari effettivamente prodotto.

TABELLA CONTRIBUTI MINIMI NEO DIPLOMATI

Anno	Soggettivo minimo (1/4 per i primi 2 anni)	Soggettivo minimo (1/2 per i successivi 3 anni)	Maternità
2007	€ 440,00	€ 875,00	€ 4,00
2008	€ 440,00	€ 875,00	€ 20,00
2009	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 20,00
2010	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 22,00
2011	€ 562,50	€ 1.125,00	€ 17,00
2012	€ 562,50	€ 1.125,00	€ 17,00
2013	€ 625,00	€ 1.250,00	€ 22,00
2014	€ 625,00	€ 1.250,00	€ 21,00

2015	€ 687,50	€ 1.375,00	€ 15,00
2016	€ 750,00	€ 1.500,00	€ 17,00
2017	€ 812,50	€ 1.625,00	€ 8,00
2018	€ 812,50	€ 1.625,00**	€ 12,00*

* Importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione in data 12/12/2017 con delibera n°180, in corso di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.

** Importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione in data 4/10/2017 con delibera n°130, approvata da parte dei Ministeri vigilanti in data 24/01/2018.

AGEVOLAZIONI PER I PRATICANTI

I geometri praticanti iscritti negli appositi registri istituiti dalla legge n. 75/85 iscritti alla Cipag versano il solo contributo obbligatorio soggettivo minimo determinato nella misura di ¼ di quella minima prevista per l'iscritto (cfr. tabella riepilogativa).

TABELLA CONTRIBUTI SOGGETTIVI MINIMI PRATICANTI

Anno	Soggettivo minimo	Maternità
2007	€ 440,00	€ 4,00
2008	€ 440,00	€ 20,00
2009	€ 500,00	€ 20,00
2010	€ 500,00	€ 22,00
2011	€ 562,50	€ 17,00
2012	€ 562,50	€ 17,00
2013	€ 625,00	€ 22,00
2014	€ 625,00	€ 21,00
2015	€ 687,50	€ 15,00
2016	€ 750,00	€ 17,00
2017	€ 812,50	€ 8,00
2018	€ 812,50	€ 12,00*

* Importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione in data 12/12/2017 con delibera n°180, in corso di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.

CONTRIBUTI PENSIONATI

TABELLA CONTRIBUTI MINIMI PENSIONATI

Anno	Soggettivo minimo ridotto ad 1/3	Soggettivo minimo ridotto ad 1/2	Integrativo minimo	Maternità
2007	€ 585,00		€ 700,00	€ 4,00
2008	€ 585,00		€ 700,00	€ 20,00
2009	€ 670,00		€ 800,00	€ 20,00
2010	€ 670,00		€ 800,00	€ 22,00
2011	€ 750,00		€ 900,00	€ 17,00
2012		€ 1.125,00	€ 900,00	€ 17,00
2013		€ 1.250,00	€ 1.000,00	€ 22,00
2014		€ 1.250,00	€ 1.000,00	€ 21,00
Anno	Soggettivo minimo	-----	Integrativo minimo	Maternità
2015	2.750,00		1.375,00	€ 15,00
2016	3.000,00		1.500,00	€ 17,00
2017	3.250,00		1.625,00	€ 8,00
2018	3.250,00**		1.625,00**	€ 12,00*

* Importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione in data 12/12/2017 con delibera n°180, in corso di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.

** Importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione in data 4/10/2017 con delibera n°130, approvata da parte dei Ministeri vigilanti in data 24/01/2018.

TABELLA CONTRIBUTI MINIMI PENSIONATI D'INVALIDITA'

Anno	Soggettivo minimo ridotto al 50%	Integrativo minimo	Maternità
2015	1.375,00	1.375,00	€ 15,00
2016	1.500,00	1.500,00	€ 17,00
2017	1.625,00	1.625,00	€ 8,00
2018	1.625,00	1.625,00**	€ 12,00*

* Importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione in data 12/12/2017 con delibera n°180, in corso di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.

** Importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione in data 4/10/2017 con delibera n°130, approvata da parte dei Ministeri vigilanti in data 24/01/2018.

Dal 1.1.2015 il contributo soggettivo minimo per i pensionati di vecchiaia e anzianità dovrà essere corrisposto in misura intera. Tale modifica è stata adottata dal Comitato dei Delegati nella scorsa seduta del 25 novembre e la relativa delibera è stata sottoposta all'approvazione ministeriale.

Resta comunque fermo l'obbligo in capo pensionati di vecchiaia, anzianità e invalidità del pagamento dei contributi soggettivi ed integrativi minimi con l'autoliquidazione dell'eventuale eccedenza.

Il pensionato di inabilità, avendo l'obbligo di cancellarsi dall'albo e quindi dalla Cipag entro 90 gg. dalla notifica del provvedimento di pensione, deve versare la contribuzione fino ad avvenuta cancellazione.

OPTANTI

Per gli iscritti all'albo optanti per altra Cassa non è dovuta alcuna contribuzione. Dal 4/3/2004 è stato abrogato l'istituto dell'opzione. Coloro che a tale data risultino optanti verso la Cipag sono considerati a tutti gli effetti iscritti obbligatori.

PAGAMENTO CONTRIBUTI

Dal 2012 i contributi obbligatori Cipag devono essere versati tramite F24 Accise in sede di compilazione del modello Unico PF. Le scadenze sono unificate a quelle fiscali (unica soluzione o massimo in 6 rate, cfr. Guide Mod. Unico e F24 Accise).

Inoltre dal 2015 per i geometri che si iscrivono per la prima volta alla CIPAG e per coloro che si reinscrivono due anni dopo la cancellazione, è possibile in alternativa, optare per il versamento dei contributi minimi in 4 rate mensili con i soli interessi di dilazione ultima rata maggio 2017. In tal caso occorrerà unicamente attendere i bollettini di versamento che saranno inviati dalla Cipag nel mese di gennaio 2017.

Per tutti gli altri iscritti o reinscritti nell'anno immediatamente successivo alla cancellazione, fermo restando l'obbligo della compilazione del quadro RR di Unico, è possibile, in alternativa al pagamento alle scadenze di Unico, effettuare il versamento dei contributi dovuti tramite Portale dei Pagamenti sul sito web, in 10 rate costanti, da settembre 2017 a giugno 2018, comprensive di interessi di rateazione. In tal caso non sarà consentita alcuna compensazione crediti/debiti.

RITARDATO, OMESSO O IRREGOLARE VERSAMENTO CONTRIBUTI

In caso di tardivo versamento dei contributi, si applica una sanzione pari al 2% del contributo evaso se il pagamento avviene entro 30 giorni dal termine fissato.

Si applica la sanzione del 10% del contributo evaso in caso di pagamento effettuato oltre 30 giorni del termine prescritto, ma prima della contestazione da parte della Cipag attraverso un procedimento coattivo (art.43, comma 7, lett. b reg. contr.).

Se invece il contributo viene omesso, si applica una sanzione pari al 25% del contributo evaso in caso di contestazione da parte della Cipag attraverso procedimento coattivo (art.43, comma 6).